

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE E L'ADOZIONE DEI CORRETTI COMPORTAMENTI DI GUIDA.

Premesso che:

- la sicurezza stradale rappresenta uno dei principali obiettivi della Provincia di Reggio Emilia che ha aderito a quelli fissati dall'Unione Europea e che, da anni, è impegnata in una serie di studi e di azioni mirate alla diminuzione dell'incidentalità e della mortalità stradale ed al miglioramento della fruibilità, in sicurezza, delle strade stesse;
- con legge 17 maggio 1999 n°144, dando seguito al Piano Sicurezza Stradale 1997-2001 di matrice comunitaria, è stato istituito quale esperienza nazionale il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, diretto a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali attraverso un sistema articolato di strumenti e di nuove metodologie utili allo scopo;
- la Provincia di Reggio Emilia ha approvato il testo del presente accordo con Decreto del Presidente n°217 del 14/09/2018;
- il Comune di Reggio Emilia ha approvato il testo del presente accordo con Delibera di Giunta Comunale n° 136 del 17/07/2018, dichiarata con immediata eseguibilità;

Considerato che:

- nel corso degli anni la Provincia ha attivato, in collaborazione con l'Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale, Ufficio Scolastico Provinciale, Regione Emilia-Romagna, Forze dell'ordine, ACI, Comuni, Agenzia Locale per la Mobilità, ACT e altri Enti e associazioni, azioni e risorse nella prevenzione per la sicurezza stradale e intende continuare a sviluppare e promuovere iniziative sul tema della sicurezza stradale e sulla promozione di modalità di trasporto alternative all'automobile privata rivolte, in primo luogo, ai ragazzi ma anche e più in generale, a tutti gli utilizzatori della strada;
- in questi anni la Provincia ha realizzato una serie di azioni volte a migliorare le conoscenze e dati sugli incidenti e, conseguentemente, sviluppare un'analisi complessiva del fenomeno sottoscrivendo, nel 2009, una convenzione con l'ISTAT per la raccolta decentrata dei modelli CTT/INC da parte delle Autorità di Polizia che intervengono sul luogo degli incidenti per la raccolta di tutte le informazioni e dei dati principali, oggettivi e soggettivi, concernenti ogni singolo sinistro;
- il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia, da diversi anni, persegue uno specifico progetto sulla mobilità

sostenibile, come Progetto Strategico dell'Ente all'interno dei Piani Esecutivi di Gestione degli anni scorsi, che si rivolge a temi, obiettivi ed azioni trasversali ed interdisciplinari per il buon governo della mobilità e della sicurezza degli utenti della strada, includendo anche azioni volte alla prevenzione e controllo dei corretti comportamenti di guida e che tale progetto verrà presumibilmente riproposto anche nel Piano Esecutivo di Gestione del corrente anno;

Preso atto che:

- seppur osservandosi un miglioramento, nel corso degli ultimi anni, il costo sociale ed umano determinato dall'incidentalità stradale è elevato, dovuto anche al considerevole coinvolgimento della popolazione giovane, rimanendo il numero delle vittime sulle strade ancora consistente;
- ridurre il numero di vittime sulla strada in Europa è l'obiettivo fissato dalla Commissione europea nel Libro Bianco sui trasporti ed in questa direzione si stanno concentrando le azioni della Provincia per implementare la sicurezza stradale;

Ritenuto che la prevenzione sia obiettivo prioritario, attraverso l'informazione e l'educazione alla sicurezza stradale, ma che altresì occorra dare ulteriore impulso anche adottando strumenti persuasivi e di controllo, al fine di ridurre l'incidentalità e la mortalità stradale, inducendo gli utilizzatori della strada a comportamenti più sicuri quale quelli di diminuire e controllare la velocità dei veicoli, al primo posto tra le cause di incidenti con gravi conseguenze e talora con esiti mortali;

Dato atto che:

- per il raggiungimento di detto obiettivo la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Reggio Emilia hanno elaborato un progetto volto a incrementare nei guidatori la consapevolezza della velocità di movimento del proprio veicolo attraverso l'installazione di dispositivi volti a controllare il superamento dei limiti di velocità;
- detto progetto nasce anche dall'esigenza di sensibilizzare l'automobilista sulla problematica della sicurezza stradale e stimolarlo ad acquisire una cultura della guida che riduca situazioni di incidentalità, educandolo conseguentemente al puntuale rispetto dei limiti di velocità, incrementando in aggiunta l'attenzione alla guida nei tratti viari caratterizzati dal maggior indice di incidentalità;

Considerato necessario, per il raggiungimento delle finalità del progetto, attraverso la collaborazione con i Comuni del territorio nel perseguimento del condiviso interesse, di prevenire e ridurre l'incidentalità stradale su alcuni tratti di strade provinciali caratterizzati da elevati flussi di traffico e d'incidentalità;

Ritenuto opportuno che la gestione operativa delle apparecchiature collocate sulle strade provinciali sia mantenuta in capo alla Polizia Municipale del Comune di Reggio Emilia, struttura già dotata dei supporti informatici e delle professionalità necessarie;

Dato atto che, in riferimento agli art. 142 e 208 del Codice della Strada, con il presente accordo viene altresì definita la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni e delle spese necessarie per le procedure di riscossione e per l'avvio del progetto, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale che disciplinerà in modo organico la materia;

Dato altresì atto che il presente accordo si pone nell'ottica di una cooperazione fra enti nel campo della sicurezza stradale, e che lo stesso accordo risulta coerente con le previsioni dell'art. 142 del Codice della Strada di cui costituisce attuazione nell'attesa che vengano fornite ulteriori specificazioni con i previsti decreti ministeriali;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

tra

la **Provincia di Reggio Emilia**, rappresentata dal Presidente Giammaria Manghi, domiciliato per la carica a Reggio Emilia in Corso Garibaldi 59, o suo delegato;

e

il **Comune di Reggio Emilia** (in seguito per brevità Comune), rappresentato dal Sindaco Luca Vecchi, domiciliato per la carica a Reggio Emilia in Piazza Prampolini n. 1;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Le Parti convengono di porre in essere una collaborazione allo scopo di costituire un sistema di sicurezza stradale volto a promuovere e realizzare progetti mirati a ridurre l'incidentalità sulle strade del Comune.

Il presente atto è individuato dalle Parti quale modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi da porre in essere, l'economicità della spesa pubblica locale, un miglior utilizzo delle risorse materiali ed umane, l'uniformità delle procedure.

Art. 3 – Finalità

Le Parti, convenendo di cooperare in maniera funzionale ed efficace allo scopo di ridurre l'incidentalità e la mortalità sulle strade, si propongono di:

- promuovere e sensibilizzare ai corretti comportamenti di guida volti alla sicurezza in un'ottica di prevenzione, stimolando ad acquisire una cultura alla guida dei veicoli che riduca le situazioni di rischio e di incidentalità, con iniziative congiunte fra Polizia Provinciale e Polizie Municipali anche attraverso l'informazione ed educazione stradale per il rispetto del Codice della Strada ed in particolare per il puntuale rispetto dei limiti di velocità, con specifico riferimento alle situazioni e tratti viari caratterizzati dal maggior indice di incidentalità;
- dare ulteriore impulso a migliorare il comportamento degli utenti della strada, al fine di diminuire le velocità, al primo posto tra le cause di incidente, mediante un rafforzamento degli strumenti persuasivi e di controllo;
- ricorrere, a tal fine, all'utilizzo di apparecchiature mirate a controllare il superamento dei limiti previsti mediante l'impiego di apparecchiature fisse senza la presenza in loco dell'Agente accertatore, lungo tratti di strada provinciali individuati con apposito provvedimento prefettizio e altresì gestire tutti i verbali di violazione del Codice della Strada mediante un'unica Centrale Operativa istituita presso il Comune;
- contribuire all'integrazione della banca dati sugli incidenti stradali al fine di disporre di un quadro, sempre aggiornato, della situazione di incidentalità, mediante raccolta secondo una metodologia unitaria e standardizzata, che ne consenta anche la comparabilità, evidenziandone i mutamenti e quindi l'efficacia degli interventi effettuati.

Art. 4 - Obblighi del Comune

Rimane in capo al Comune il mantenimento in attività delle postazioni di controllo della velocità su strada, in modo diretto o attraverso ditte terze, e l'espletamento dell'attività di controllo. Rimane altresì in capo al Comune l'effettuazione delle attività per eventuali installazioni di postazioni secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Il Comune incassa le sanzioni corrispondenti, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Le somme incassate sono destinate, in prima istanza, alla copertura dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o di noleggio delle apparecchiature per la rilevazione della velocità, dei relativi box e strutture di ancoraggio al suolo, nonché tutte le spese relative agli allacciamenti/utenze e quanto altro necessario alla funzionalità delle apparecchiature esistenti o di nuova installazione.

L'intera procedura, dall'accertamento dell'infrazione, alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, è a carico del Comune, compresa la eventuale fase di contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

Il Comune può creare accessi telematici, presso i propri Uffici, così da consentire agli utenti una visione circa lo stato dei verbali elevati a loro carico, fatte salve le norme di tutela della Privacy e della diffusione di dati sensibili e personali.

Le regole che riguardano la ripartizione e la destinazione dei proventi delle sanzioni per eccesso di velocità derivate dagli accertamenti effettuati mediante strumenti rilevatori di velocità appositamente omologati, sono stabilite dal D.Lgs. n.285/1992 s.m.i. (Codice della Strada) all'art 142 (commi 12 bis e 12 ter), che

attribuisce detti proventi sanzionatori in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

Il Comune deve destinare le relative quote percentuali per le specifiche finalità ed attività indicate negli artt. 142 comma 12 ter e 208 del Codice della Strada.

Considerato che le somme da ripartire tra l'Ente Proprietario della strada su cui è avvenuto l'accertamento, nel caso del presente accordo la Provincia di Reggio Emilia e l'Ente da cui dipende l'organo accertatore (Comune di Reggio Emilia), sono relative alle sole sanzioni amministrative riscosse, al netto delle spese sostenute per la notifica degli atti e delle spese per il mantenimento della funzionalità ed efficienza delle apparecchiature, nonché delle spese di personale per la gestione degli atti successivi alla notifica (incassi dei pagamenti, accesso agli atti, contenzioso, riscossione coattiva, ecc.), si stabilisce che le spese di procedura e notifica dei verbali di accertamento siano sostenute e pertanto incassate interamente e direttamente dal Comune e che le ulteriori spese a carico del Comune siano quantificate forfettariamente, in accordo tra le parti, in un importo pari al 10% di quanto dovuto alla Provincia, che quindi indica nel 40% dei proventi sanzionatori incassati la quota di propria spettanza.

Per tutto quanto sopra indicato **il Comune s'impegna a versare alla Provincia** una percentuale delle sanzioni amministrative pecuniarie incassate per le violazioni di cui all'art.142 del Codice della strada, per eccesso di velocità, accertate con strumenti all'uopo installati e omologati, sulle strade provinciali, pari al **40%** delle somme riscosse.

Il Comune è tenuto a versare il corrispettivo economico di cui al presente accordo relativo alle sole somme incassate, con **cadenza trimestrale**, per le violazioni pagate, o per quelle il cui iter procedurale legato all'eventuale contenzioso si sia concluso con il pagamento della sanzione.

A completamento dell'anno solare, fatte salve eventuali richieste da parte della Provincia per tempi intermedi resesi necessari, il Comune dovrà redigere una relazione illustrativa dello stato di attuazione del presente atto, inclusiva dei periodi di attività dei sistemi di controllo della velocità e relativo quadro delle infrazioni contestate ed incassate, da trasmettersi alla Provincia entro 60 giorni successivi al termine dell'anno solare.

Art. 5 - Obblighi della Provincia

La Provincia si impegna a destinare le somme di cui al presente accordo ad interventi per la sicurezza stradale, coerentemente a quanto indicato dalle disposizioni del Codice della strada art.142 c.12 ter, sulle strade provinciali ubicate sul territorio del Comune.

Art. 6 - Identificazione posti di controllo

Il presente accordo è attivo relativamente agli accertamenti di violazione ai limiti di velocità effettuati mediante l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, attraverso le seguenti modalità:

- A) postazione fissa con apparecchiature omologate per la connessione in remoto e l'accertamento senza la presenza sul posto degli operatori di polizia stradale, collocato in modo stabile:
- sulla S.P. 28 "via Teggi" (tra gli abitati di Reggio Emilia e Codemondo) in direz. Cavriago, km. 1+030;
 - sulla S.P. 28 "via Teggi" (tra gli abitati di Reggio Emilia e Codemondo) in direz. Reggio Emilia al km. 0+760;
- B) postazione fissa con apparecchiature mobili omologate per l'accertamento delle violazioni con la presenza sul posto degli operatori di polizia stradale, collocato di volta in volta in modo regolare sulle strade provinciali;
- C) utilizzo di apparecchiature in modalità dinamica (es: SCOUT SPEED);
- D) impianti denominati TUTOR che potranno essere collocati in tratti di strade provinciali da individuare;

Previo assenso della Provincia, il Comune potrà spostare le apparecchiature di rilevamento in altri luoghi rientranti nell'elenco delle strade/tratti stradali individuati da appositi atti Prefettizi o altresì procedere all'installazione di nuove apparecchiature qualora vengano valutate ulteriori necessità di incrementare la sicurezza stradale.

Art. 7 - Durata ed efficacia

Il presente accordo decorre dalla sottoscrizione del presente atto e ha una **durata di 5 anni**. Almeno 60 giorni prima della sua scadenza le Parti si ricordano per l'eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo.

Ogni integrazione e/o modificazione del presente atto che dovesse intervenire, anche a seguito dell'emanazione di specifiche norme, in particolare quelle conseguenti alla Legge n°120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" e s.m.i., determina, laddove opportuno e necessario, la sua revisione.

Art. 8 - Trattamento fiscale

Il presente accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Art. 9 - Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 10 - Clausola compromissoria

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, saranno risolte a mezzo di un collegio arbitrale composto da tre membri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

Art. 11 - Sottoscrizione

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15 comma 2-bis della L.241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi rispettivamente dell'art.16 della tabella allegato b) del DPR n.642/1972 e dell'art.1 della tabella allegata al DPR n.131/1986;

Il Collegio Arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e seguenti del c.p.c.

Provincia di Reggio Emilia
Il Presidente

Comune di Reggio Emilia
Il Sindaco

Le Parti con la stipula del presente accordo dichiarano esplicitamente di avere concordato di comune intesa e in buona fede, senza riserva alcuna, tutti i patti della stessa

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.